



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Prot. 67
Genova, 30 luglio 2013

**Al signor Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Liguria**

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE:

Ezio CHIESA
Marco LIMONCINI
Maruska PIREDDA
Nicolò SCIALFA
Armando Ezio CAPURRO
Stefano QUAINI
Edoardo RIXI
Valter FERRANDO

**“Norme per garantire una migliore razionalizzazione dei servizi
ambientali nei Comuni montani con popolazione sino a 3000 abitanti
facenti parte delle ex Comunità Montane”**

Relazione

Premesso che la legge 42/2010 di conversione del D.L. 25.01.2010 n. 2 ha disposto la soppressione delle Autorità d'ambito Territoriali, annullando di fatto gli effetti della legge regionale n. 39 del 28.10.2008 che prevedeva l'istituzione delle autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti.

Preso atto che la sentenza della Consiglio di Stato del 13 aprile 2011 prevede inoltre che le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza riservando nel contempo al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei refluiti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati.

Considerato che nella XVI^a legislatura la Camera dei Deputati aveva approvato un disegno di legge: "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni" nel quale l'articolo 9 prevedeva la gestione facoltativa del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni. A condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato.

Verificato che la gestione dell'Ato ha creato disagi tra la maggior parte dei comuni dell'entroterra ligure, in quanto gli stessi originariamente gestivano in economia diretta il servizio idrico e traevano da ciò una entrata economica che spesso veniva utilizzata per coprire i costi di altri servizi.

Preso atto che la soppressione dell'articolo 148 ha mortificato i piccoli comuni montani espropriandoli della loro unica risorsa, l'acqua.

Appurato che vista la vastità dei territori di molti comuni montani è stata fatta la scelta di non realizzare depuratori al fine di evitare gli onerosi costi di allacciamento delle diverse utenze.

Constatato che la gestione da parte dei Comuni in forma singola o associata contribuirà a porre fine ad una gestione monopolistica che, a fronte dei risultati ottenuti, potrebbe sulla spinta dei cittadini portare concorrenza sul mercato e produrre benefici nei confronti dei Comuni che continuano ad avvalersi del gestore unitario.

Considerato che per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti è ipotizzato un impianto a livello regionale, scelta condivisibile a fronte dell'incremento della

raccolta differenziata <spinta> destinata ad abbattere in modo significativo il quantitativo di rifiuti solidi urbani da conferire in discarica.

Accertato che vista la conformità dei territori dei piccoli comuni montani la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, della differenziata e lo spazzamento delle strade, amministrato da una unica Ato e da un unico gestore finirebbe per aumentare i costi che conseguentemente andrebbero a gravare sui cittadini.

Preso atto che i piccoli comuni molto spesso hanno modalità di raccolta e spazzamento diverse da quanto avviene nei centri costieri si ritiene opportuno perseguire criteri di omogeneità territoriale.

Pertanto al fine di garantire un servizio migliore e più economico per i cittadini, bisogna consentire ai comuni montani facenti parte delle ex comunità montane con popolazione inferiore ai 3000 abitanti di gestire in proprio, o in forma associata, i servizi ambientali quali:

- il servizio idrico integrato;
- la raccolta, la raccolta differenziata, lo spazzamento, il conferimento e lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani;

Deve infine essere garantita la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici anche ai Comuni che effettuano in proprio la gestione dei servizi ambientali.

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme per garantire una migliore razionalizzazione dei servizi ambientali nei Comuni montani con popolazione sino a 3000 abitanti facenti parte delle ex Comunità Montane”

Articolo 1

Gestione del servizio idrico integrato nei Comuni sino a 3000 abitanti

1. L'adesione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni montani con popolazione fino a 3000 abitanti, facenti parte delle ex comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previa autorizzazione della Regione, che verifica la possibilità che il servizio sia erogato a livelli di prestazione non inferiori, rispetto a quelli assicurati dal Gestore.
2. La gestione del servizio idrico integrato di cui al comma 1, può essere svolta anche in forma associata con altri Comuni.
3. Le tariffe applicate non potranno superare quelle praticate dai gestori confinanti. Passati dieci anni la tariffa dovrà essere inferiore almeno del 10%, pena il rientro nella gestione unitaria.
4. I Comuni esercitano la facoltà di scelta, di cui ai precedenti commi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il Comune non può più esercitare tale facoltà di scelta.
5. Gli investimenti per opere da realizzare nei comuni montani, che hanno optato per la gestione separata, derivano dagli introiti della tariffa corrisposta dagli utenti del singolo Comune, da risorse proprie dei Comuni e inoltre nel caso la Regione stanzi risorse per il Servizio idrico integrato provenienti da Fondi europei, nazionali e regionali, almeno il 5% sarà destinato ai comuni che gestiscono in proprio tale Servizio.
6. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Articolo 2

Gestione del servizio di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento e conferimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni sino a 3000 abitanti

1. L'adesione alla gestione unitaria del servizio di raccolta, della raccolta differenziata, lo spazzamento, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani è consentito ai Comuni montani facenti parte delle ex comunità montane con popolazione inferiore ai 3000 abitanti.

2 La gestione del servizio di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, conferimento e smaltimento, dei rifiuti solidi urbani di cui al comma 1, può essere svolta anche in forma associata con altri Comuni.

3. Sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza i Comuni di cui al comma 1, al momento dell'entrata in funzione dell'impianto a livello regionale, dovranno provvedere allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'impianto indicato dalla Regione.

4. I Comuni esercitano la facoltà di scelta, di cui ai precedenti commi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il Comune non può più esercitare tale facoltà di scelta.

5. La Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.